



Provincia di
Vercelli

Settore Viabilità, Protezione Civile

Vercelli, 11

Prot. n.
Risposta alla nota n.
del

OGGETTO: Taglio piante e rami sporgenti ai margini delle strade provinciali.

PREMESSO che il Dirigente Responsabile assume il presente provvedimento nell'esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

PRESO ATTO dell'Ordinanza Provinciale n° 91880 del 27/12/2013 ed estesa a tutte le Strade Provinciali;

CONSIDERATE le diverse segnalazioni pervenute da parte dei Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Ufficio Protezione Civile Provinciale, Uffici Comunali, riguardanti lo stato di fatto delle strade provinciali di uso pubblico;

CONSIDERATI inoltre gli avversi ed intensi eventi meteoclimatici che, durante le ultime stagioni, hanno causato diversi problemi e disagi alla viabilità e alla pubblica incolumità e sicurezza;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano numerosi appezzamenti di terreno in diverse aree comunali, in particolare i fondi confinanti con le strade provinciali;

ACCERTATO che, in molti casi, ai bordi delle strade risulta abbondante lo sviluppo di piante e/o siepi che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali provinciali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica, rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;

RILEVATO che il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi ed i pericoli per la viabilità anche in considerazione delle responsabilità in cui incorrerebbe la P.A. proprietaria delle strade aperte al pubblico transito nel caso non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti delle medesime;

VISTI gli artt. 16, 17, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "T.U. degli Enti Locali";

VISTO l'art. 38 del Regolamento Regionale Forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 4/2009;

VISTI gli artt. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile;

VISTO altresì l'art. 823 cod. civ. ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa, a tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico, procedere in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, in particolare attraverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ex L. 689/81 e il ripristino autoritativo dello stato dei luoghi senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria (art. 211 Codice della Strada);

RITENUTO necessario:

- provvedere all'abbattimento e/o potatura di tutta la vegetazione che generi pericoli e ostacoli alla circolazione sopra citati;
- ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade provinciali, per assicurare la visibilità necessaria, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione stradale;

- ordinare ai proprietari dei terreni incolti ed in stato di abbandono di provvedere alla pulizia periodica degli stessi, con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono anche grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;
- procedere all'emissione di Ordinanza per provvedere al taglio delle piante lungo i bordi delle strade pubbliche, e ciò al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione dei fattori di rischio di natura idrogeologica conseguenti anche alle cattive condizioni atmosferiche che si sono verificate e che si potranno ancora verificare;

RAVVISTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione di particolare piovosità

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI, frontisti delle Strade Provinciali di uso pubblico e lungo gli alvei dei corsi d'acqua a ridosso delle stesse, situati nel territorio provinciale, di eseguire nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data della presente Ordinanza:

1. Il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia non inferiore a 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento, forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;
2. la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
3. rimuovere immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
4. mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
5. di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;

AVVERTE

tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette indicate dal Corpo Forestale dello Stato, per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D.Lgs. 267/2000);
2. rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Provinciale e Comunale di concerto, previa informazione alla Prefettura, potranno provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;

5. resta nelle facoltà dell'Ente proprietario della strada di concerto con il Comune territorialmente competente addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto 4 effettuati dall'Amministrazione Provinciale, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
7. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON E' NECESSARIO il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Provinciale, trattandosi di provvedimento urgente inerente la pubblica incolumità; fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n° 21 del D.P.R. 16./02/1992 n° 495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale;
8. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente ordinanza;

RICORDA E COMUNICA CHE:

- successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario della viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli, dei Comuni ad essi ricadenti, della Comunità Montana Valsesia, Unione dei Comuni, affissione nel territorio comunale e nei locali pubblici, ed invio agli organi di stampa per la pubblicazione sulla cronaca locale e tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima divulgazione;
- gli agenti della Polizia Provinciale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento;

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni si comunica che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Viabilità – Protezione Civile della Provincia di Vercelli.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. *Giorgina LIARDO*)

